

LUIGI



RENNA

VESCOVO DI CERIGNOLA - ASCOLI SATRIANO

**Riflessioni sui testi magisteriali e teologici
per aiutare il discernimento
del pastore e del fedele**

**1. Separati, divorziati, divorziati risposati, conviventi e la loro integrazione
nella vita ecclesiale**

Il Magistero della Chiesa sull'integrazione delle persone che vivono situazioni irregolari è sintetizzato nel *"Direttorio di pastorale familiare"* (CEI, *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa italiana*, 1993). Qui di seguito si riportano i testi:

n. 208:

Allorché i coniugi, verificandosi le condizioni previste anche dal codice di diritto canonico, usufruissero del loro diritto di interrompere la convivenza, la *comunità cristiana*, a iniziare dai sacerdoti e dalle coppie di sposi più sensibili, *si faccia loro vicina con attenzione, discrezione e solidarietà:*

- riconosca il valore della testimonianza di fedeltà di cui soprattutto il coniuge innocente si fa portatore, accettando anche la sofferenza e la solitudine che la nuova situazione comporta;
- sostenga il coniuge separato, soprattutto se innocente, nella sua pena e solitudine e lo inviti con carità e prudenza a partecipare alla vita della comunità: gli sarà così più facile superare la non infrequente tentazione di ritirarsi da tutto e da tutti per ripiegarsi su se stesso;
- prodighi loro stima, comprensione, cordiale solidarietà e aiuti concreti, specialmente nei momenti in cui si fa più forte in essi la tentazione di passare dalla solitudine al divorzio e al matrimonio civile;
- li aiuti a "coltivare l'esigenza del perdono propria dell'amore cristiano e la disponibilità all'eventuale ripresa della vita coniugale anteriore".

n. 209:

La loro situazione di vita non li preclude *dall'ammissione ai sacramenti*: a modo suo, infatti, la condizione di separati è ancora proclamazione del valore dell'indissolubilità matrimoniale. Ovviamente, proprio la loro partecipazione ai sacramenti li impegna anche ad essere sinceramente pronti al perdono e disponibili a interrogarsi sulla opportunità o meno di riprendere la vita coniugale.

n. 210:

La sollecitudine pastorale della Chiesa richiede di prendere in considerazione anche la situazione dei divorziati non risposati. Tuttavia, per quanto possibile, è necessario distinguere tra il caso del coniuge che ha subito il divorzio, l'ha accettato o vi ha fatto ricorso essendovi come costretto per gravi motivi connessi con il bene suo e dei figli, e quello del coniuge che ha chiesto e ottenuto il divorzio avendolo causato con un comportamento morale scorretto.

Si ricordi comunque ad ogni coniuge che solo per gravissimi motivi può adattarsi a subire e accettare il divorzio o a farvi ricorso: in ogni caso, per lui, il divorzio equivale soltanto ad una separazione, che non rompe il vincolo coniugale.

n. 213:

Altra particolare situazione è quella dei divorziati risposati. L'esperienza quotidiana, infatti, ci pone di fronte a non poche persone che, facendo ricorso al divorzio, passano a una nuova unione, ovviamente solo civile. Alcune di esse si distaccano totalmente dalla Chiesa e vivono quasi in una generale indifferenza religiosa. Altre non hanno piena coscienza del fatto che la loro nuova unione è contro la volontà del Signore. Altre, infine, pur sapendo di essere in contrasto con il Vangelo, "continuano a loro modo la vita cristiana, a volte manifestando il desiderio di una maggior partecipazione alla vita della Chiesa e ai suoi mezzi di grazia".

Sono situazioni che pongono un problema grave e indilazionabile alla pastorale della Chiesa, la quale deve professare la propria fedeltà a Cristo e alla sua verità come condizione e misura di un autentico amore materno anche verso i divorziati risposati.

n. 214:

Si riconosca e si riaffermi, innanzitutto, che "la loro *condizione di vita è in contrasto con il Vangelo*, che proclama ed esige il matrimonio unico e indissolubile: la loro nuova 'unione' non può rompere il vincolo coniugale precedente, e si pone in aperta contraddizione con il comandamento di Cristo".

Ciò non esclude, tuttavia, il dovere di un *ponderato discernimento* nel valutare le diverse situazioni e, soprattutto, le singole persone. I pastori per primi sappiano che, per amore alla verità, sono obbligati a operare questo discernimento, nella consapevolezza che alla base delle varie situazioni ci possono essere motivi molto diversi fra loro: c'è chi è passato ad una nuova unione dopo essersi sforzato di salvare il primo matrimonio ed essere stato abbandonato del tutto ingiustamente dal coniuge e chi si è risposato dopo aver distrutto con grave colpa personale il proprio matrimonio; c'è chi ha contratto una nuova unione in vista dell'educazione dei figli e chi l'ha fatto perché soggettivamente certo in coscienza che il precedente matrimonio non era mai stato valido; come pure c'è chi, in tali situazioni, si è lasciato interrogare circa la sua vita di fede.

n. 215:

Ogni comunità cristiana eviti qualsiasi forma di disinteresse o di abbandono e non riduca la sua azione pastorale verso i divorziati risposati alla sola questione della loro ammissione o meno ai sacramenti: lo esige, tra l'altro, il fatto che la comunità cristiana continua ad avere occasioni di incontro con queste persone, i cui figli vivono l'esperienza della scuola, della catechesi, degli oratori, di diversi ambienti educativi ecclesiali.

Nella certezza che i divorziati risposati sono e rimangono cristiani e membri del popolo di Dio e come tali non sono del tutto esclusi dalla comunione con la Chiesa, anche se non sono nella "pienezza" della stessa comunione ecclesiale, si mettano in atto forme di attenzione e di vicinanza pastorale.

Ogni comunità ecclesiale, di conseguenza, *li consideri ancora come suoi figli* e li tratti con amore di madre; preghi per loro, li incoraggi e li sostenga nella fede e nella speranza; non si stanchi di illuminarli con la parola di Cristo, di stimolarli a un'esistenza morale ispirata alla grande legge della carità, di invitarli alla conversione.

Da parte della comunità cristiana e di tutti i suoi fedeli, pur qualificando come disordinata la loro situazione, *ci si astenga dal giudicare l'intimo delle coscienze*, dove solo Dio vede e giudica.

Con grande delicatezza e cogliendo diverse occasioni propizie (quali la nascita di un figlio e l'eventuale richiesta del battesimo, una sofferenza o un lutto familiare, la visita alle famiglie...), i sacerdoti, i parenti, i vicini di casa, altre coppie particolarmente sensibili e preparate sappiano *avvicinarli e iniziare con loro "quel dialogo che potrebbe illuminarli circa la posizione della Chiesa verso di loro, senza ingannarli sulla verità della loro situazione, ma insieme testimoniando una sincera carità fraterna"*.

n. 216:

L'attenzione e la vicinanza pastorali non diventino, però, occasione per compiere gesti che non possono essere coerenti con la fede della Chiesa. In particolare, "il rispetto dovuto sia al sacramento del matrimonio sia agli stessi coniugi e ai loro familiari, sia ancora alla comunità dei fedeli *proibisce* ad ogni pastore, per qualsiasi motivo o pretesto anche pastorale, di porre in atto, a favore dei divorziati che si risposano, *cerimonie di qualsiasi genere*. Queste, infatti, darebbero l'impressione della celebrazione di nuove nozze sacramentali valide e indurrebbero conseguentemente in errore circa l'indissolubilità del matrimonio validamente contratto".

n. 217:

Con genuina sollecitudine pastorale, i presbiteri e l'intera comunità cristiana aiutino questi fratelli e queste sorelle a non sentirsi separati dalla Chiesa; li invitino e li sollecitino, anzi, a *prendere parte attiva alla sua vita*.

Li esortino, in particolare, ad *ascoltare la parola di Dio*, per conservare la fede ricevuta nel battesimo e seguirne la dinamica di conversione: in tal senso, i divorziati risposati siano invitati a prendere parte agli incontri di catechesi e alle celebrazioni penitenziali comunitarie non sacramentali. Li aiutino a *perseverare nella preghiera*, certi di potervi trovare gli aiuti spirituali necessari per la loro situazione di vita; specialmente ricordino loro di *partecipare fedelmente alla Messa*, anche se non possono accostarsi alla comunione eucaristica.

Li spronino ad un'*esistenza morale ispirata alla carità*, nella quale trovi spazio la partecipazione alle opere materiali e spirituali di carità e alle iniziative in favore della giustizia; un aiuto particolare venga loro offerto perché possano vivere pienamente il loro *compito educativo* nei confronti dei figli.

Il n. 218 elenca dei servizi a cui i divorziati risposati non possono essere ammessi: lettore e accolito, ministero del catechista, ufficio di padrino per i sacramenti, partecipazione al consiglio pastorale. Al n. 219 si parla anche della non ammissione alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica, e si ribadisce: "Sono essi stessi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita sono in oggettiva contraddizione con la fede annunciata e celebrata nei sacramenti: sono in aperta contraddizione con l'indissolubile patto di amore tra Gesù Cristo e la sua Chiesa, significato e attuato dall'Eucaristia; sono in netto contrasto con l'esigenza di conversione e di penitenza presente nel sacramento della riconciliazione".

Queste verità non vengono mutate, ma nell'ottica della misericordia e di un discernimento che valuti caso per caso ogni situazione, se nel dialogo tra il pastore e il fedele emergono elementi di non imputabilità, e quindi si considera che la persona può essere integrata nella vita ecclesiale con gradualità, si potrà ammettere ai servizi già citati.

Per quanto riguarda l'ammissione ai sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, il *Direttorio* afferma:

n. 220:

Solo quando i divorziati risposati cessano di essere tali possono essere *riammessi ai sacramenti*. È necessario, perciò, che essi, pentitisi di aver violato il segno dell'alleanza e della fedeltà a Cristo, siano sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio o con la separazione fisica e, se possibile, con il ritorno all'originaria convivenza matrimoniale, o con l'impegno per un tipo di convivenza che contempli l'astensione dagli atti propri dei coniugi. Infatti, "qualora la loro situazione non presenti una concreta reversibilità per l'età avanzata o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e di educazione o altri motivi analoghi, la Chiesa li ammette all'assoluzione sacramentale e alla Comunione eucaristica se, sinceramente pentiti, si impegnano ad interrompere la loro reciproca vita sessuale e a trasformare il loro vincolo in amicizia, stima e aiuto vicendevoli. In questo caso possono ricevere l'assoluzione sacramentale ed accostarsi alla Comunione eucaristica, in una chiesa dove non siano conosciuti, per evitare lo scandalo".

Cosa cambia, allora, nella prassi sacramentale con *AL*? La nota n. 329 di *AL* precisa:

In queste situazioni, molti, conoscendo e accettando la possibilità di convivere come “fratello e sorella” che la Chiesa offre loro, rilevano che, se mancano alcune espressioni di intimità, “non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir compromesso il bene dei figli (*GS* 51)”.

Alla coppia viene chiesto di vivere da “fratello e sorella”; ma si fa discernimento anche sul bene possibile che la coppia può mettere in atto. In definitiva, si prende in considerazione anche il pericolo di compromettere la nuova unione astenendosi dagli atti coniugali. Il discernimento è fatto con realismo e considera quindi tutti i beni in gioco per non creare una situazione peggiore della prima.

2. Il rapporto tra le norme e il discernimento

Il n. 304 di *AL* è dedicato a questo tema: ci sono norme generali che presentano un bene che non si può trascurare, ma che nelle scelte particolari possono presentare delle eccezioni o delle situazioni che vanno comprese.

Il Papa fa riferimento alla dottrina di san Tommaso d'Aquino, nella *Summa Theologiae* I-II questione 94, art. 4. San Tommaso si chiede se la legge naturale sia utile per tutti. Risponde positivamente con l'affermazione di S. Isidoro che insegna che “Il diritto naturale è comune a tutte le nazioni”. Ma san Tommaso non si limita a dare una risposta sintetica, bensì fa delle distinzioni molto illuminanti. Distingue anzitutto fra ragione speculativa e ragione pratica. La prima considera i principi universali e, quindi, non fa nessuna eccezione (es.: non uccidere, rispettare il prossimo, non dire il falso). La ragione pratica riguarda i nostri ragionamenti nelle situazioni concrete, per cui “più si scende a deduzioni particolari, più si incontrano eccezioni”. Conclude san Tommaso: “(...) in campo pratico non è identica la verità o norma pratica, rispetto ai casi particolari, ma soltanto rispetto ai principi comuni”.

Ci possono essere casi particolari nei quali si devono ammettere eccezioni, sia “quanto alla bontà della norme”, sia “riguardo alla conoscenza”. Riguardo alla bontà della norma, ad esempio, il “non uccidere” può avere l'eccezione della legittima difesa. Riguardo alla conoscenza della stessa norma, ci possono essere persone che non ne capiscono il valore o perché “sconvolti dalle passioni”, o perché influenzati “da cattive consuetudini” e da “cattive disposizioni naturali” (ad esempio una impossibilità mentale

di capire una norma). San Tommaso fa l'esempio dei popoli Germanici di cui parla Giulio Cesare, che non consideravano delittuoso il furto.

L'autorità di san Tommaso ci porta, quindi, ad un discernimento nel quale vanno considerate le condizioni, la capacità di capire una norma, gli ostacoli per ogni considerazione pratica.

E' utile richiamare la nostra attenzione anche sul valore del giudizio di coscienza in Sant' Alfonso. Egli afferma: "E' duplice la regola degli atti umani: una viene detta remota, l'altra prossima. Remota, cioè materiale, è la legge divina, la prossima, ovvero formale, è la coscienza. Sebbene infatti la coscienza debba conformarsi in tutto alla legge divina, tuttavia la bontà e la malizia delle azioni umane ci viene rivelata secondo l'apprendimento che di essa ne ha la coscienza". (ALFONSO M. DE LIGUORI, *Theologia moralis, libro I, tract. I, cap. I, 1*)

3. L'aiuto dei Sacramenti

Al numero 305 di *AL* si afferma che: "A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato - che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno - si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa". Nella nota 351 si precisa che "In certi casi, potrebbe essere anche l'aiuto dei Sacramenti".

La situazione che riguarderebbe "alcuni casi" non entrerebbe in contrasto con le esigenze richieste per ricevere l'Eucaristia se recuperiamo la più antica tradizione teologica sul valore della comunione. L'esortazione *Evangelii gaudium*, al n. 47 afferma: "L'Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli". In nota il papa riposta due testi del "De Sacramentis" di Sant' Ambrogio: "Devo riceverlo sempre, perché sempre perdoni i miei peccati. Se pecco continuamente, devo avere sempre un rimedio" (IV, vi, 28: PL 16, 464); "Colui che mangiò la manna, morì; colui che mangia di questo corpo, otterrà il perdono dei suoi peccati" (ibid., IV, v, 24: PL 16, 463). Riporta anche un testo di San Cirillo di Gerusalemme: "Mi sono esaminato e mi sono riconosciuto indegno. A coloro che parlano così dico: e quando sarete degni? Quando vi presenterete allora davanti a Cristo? E se i vostri peccati vi impediscono di avvicinarvi e se non

smettete mai di cadere – chi conosce i suoi delitti?, dice il salmo – voi rimarrete senza prender parte della santificazione che vivifica per l’eternità?” (In Joh. Evang. IV, 2: PG 73, 584-585) La teologia ha diviso spesso il tema degli effetti della comunione eucaristica da quelli del sacrificio della Messa. Scrive Cesare Giraudo: “È del tutto evidente che, nella misura in cui la celebrazione eucaristica è la ripresentazione sacramentale del sacrificio della Croce, offerto in remissione dei peccati (Mt 26,28), ad essa va riconosciuta - in radice - la capacità di rimettere i peccati. E nella misura in cui la comunione eucaristica è partecipazione sacramentale al sacrificio di Cristo, essa non può non avere un’efficacia in ordine alla remissione dei peccati” (G. GIRAUDO, *In unum corpus. Trattato mistagogico sull’Eucaristia*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001, 577).

Quindi l’Eucaristia può essere un aiuto, in determinati casi, e occorrerà anche qui, con spirito di discernimento, individuare quali.

Dato a Cerignola, dalla sede episcopale, 7 marzo 2017, secondo di episcopato.

† Luigi Renna
Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano